

**93\*. Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra Italia e Cuba del 29 dicembre 1903. Testo italiano non ufficiale.**

*Storia:* questo trattato è stato firmato a l'Avana il 29 dicembre 1903, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 22 gennaio 1905 n. 16, ed è entrato in vigore in Italia il 2 dicembre 1904. Il trattato è stato integrato dal protocollo addizionale firmato a l'Avana il 29 agosto 1938, ratificato in Italia in base al regio decreto legge 23 settembre 1938 n. 2051 (in GU 24 gennaio 1939 n. 39) convertito dalla legge 2 giugno 1939 n. 739 ed in vigore dal 20 marzo 1939 (come da comunicato in GU 7 aprile 1939 n. 84). Il trattato ed il protocollo sono stati rimessi in vigore da Cuba ex art. 44 del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 con nota del 1 marzo 1948, sono stati prorogati dalla decisione CE 15 novembre 2001 fino al 30 aprile 2005, e sono ancora in vigore.

*Paesi aderenti:* Italia e Cuba.

*Altre notizie:* le lingue ufficiali sono l'italiano e lo spagnolo; il testo qui pubblicato è ripreso da GU 8 febbraio 1905 n. 32; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) del Ministero degli esteri.

Sua Maestà il re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, animati dal desiderio di garantire fra i due stati i diritti di autore sulle opere letterarie o artistiche, si sono risolti a concludere a tale effetto una convenzione nominando come loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi)

i quali, dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

**4.** - I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, degli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne i brevetti d'invenzione, etichette, marchi di fabbrica e disegni, purchè adempiano le prescrizioni indicate dalla legge.

Per quanto concernela proprietà letteraria ed artistica, i cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente sul territorio dell'altra, del trattamento della nazione più favorita.

(omissis)